(Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea)

AZIONE COMUNE

del 25 marzo 1996

adottata dal Consiglio sulla base dell'articolo J.3 del trattato sull'Unione europea in relazione alla nomina di un inviato speciale per la regione dei Grandi laghi in Africa

(96/250/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo J.3 e J.11,

viste le conclusioni del Consiglio europeo del 15 e 16 dicembre 1995 a Madrid,

viste le conclusioni del Consiglio del 29 gennaio e del 26 e 27 febbraio 1996,

HA ADOTTATO LA SEGUENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

L'Unione persegue i seguenti obiettivi riguardo alla regione dei Grandi laghi in Africa e ai paesi della regione:

1) aiutare tali paesi a risolvere la crisi che colpisce la regione e

2) sostenere gli sforzi delle Nazioni Unite e dell'Organizzazione dell'Unità africana (OUA), nonché quelli dei leader regionali e delle altre parti, diretti a trovare una soluzione duratura, globale e pacifica dei problemi politici, economici ed umanitari cui è confrontata la regione.

Articolo 2

A tal fine l'inviato speciale dell'Unione appoggia gli sforzi intesi a creare le condizioni per risolvere la crisi, compresi i lavori preparatori di una conferenza sulla pace, la sicurezza e la stabilità nella regione dei Grandi laghi in Africa, che rappresenta un importante passo nella ricerca di una soluzione duratura e pacifica.

L'inviato speciale:

— opera appoggiando gli sforzi delle Nazioni Unite e dell'OUA, che cercano di porre fine ai conflitti della regione, e quelli delle personalità africane che assistono le due organizzazioni,

— stabilisce e mantiene stretti contatti con i governi dei paesi della regione, con altri governi ed organizzazioni internazionali interessati, al fine di individuare le misure da adottare per risolvere i problemi della regione,

— lavora in stretto coordinamento con i rappresentanti delle Nazioni Unite e dell'OUA nella regione, incaricate di convocare la conferenza,

— coopera con i leader regionali e le altre parti impegnate per conseguire lo stesso obiettivo e,

— se necessario, si mette in contatto con altre parti che potrebbero contribuire alla realizzazione di progressi.

Articolo 3

L'inviato speciale:

— è nominato per un periodo di sei mesi, fermo restando che il mandato è soggetto a riesame dopo tre mesi, ivi compresi gli aspetti amministrativi e finanziari,

— presenta al Consiglio, o alle istanze del Consiglio designate, una relazione ogni due mesi o ogniqualvolta necessario,

— può essere invitato a riferire oralmente in merito agli sviluppi ogni volta sia necessario e

— può formulare raccomandazioni al Consiglio sulle misure che l'Unione potrebbe prendere per conseguire i suoi obiettivi nella regione.

Articolo 4

1. Un importo di 950 000 ecu è iscritto nel bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 1996 allo scopo di coprire i costi connessi con la missione dell'inviato speciale.

2. Le spese finanziate tramite l'importo di cui al paragrafo 1 sono gestite nel rispetto delle procedure e norme della Comunità europea applicabili in materia di bilancio.

3. Una somma fino a concorrenza dell'importo di cui al paragrafo 1 è stanziata per finanziare l'infrastruttura e le spese correnti dell'inviato speciale, compresa la sua retribuzione e quella del personale di sostegno. La retribuzione del personale che uno Stato membro o la Commissione possono comandare presso l'inviato speciale sarà rispettivamente a carico dello Stato membro interessato o della Commissione. Gli Stati membri e la Commissione possono proporre il comando di personale presso l'inviato speciale.

4. Il Consiglio prende atto che la Commissione intende fornire supporto logistico in loco.

5. Le garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione dell'inviato speciale e del suo personale sono definite con le parti. Gli Stati membri e la Commissione accordano tutto il sostegno necessario a tale scopo.

Articolo 5

L'azione comune entra in vigore alla data dell'adozione. Essa si applica fino al 25 settembre 1996.

Articolo 6

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Bruxelles, addì 25 marzo 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

S. AGNELLI